REGOLAMENTO (CEE) N. 3952/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi MCS [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti lattiero-caseari per il 1987, di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci e che inoltre è necessario frazionare o ripartire i quantitativi « obiettivo » per il 1987;

considerando che il meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le cui modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2740/86 [4], continua a presentare importanti anomalie con riferimento soprattutto al numero delle domande di titolo MCS presentate per talune categorie di formaggi; che, per evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro occorre limitare, per talune categorie di formaggi, i quantitativi per i quali può essere richiesto un titolo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma dell'atto di adesione sono indicati nell'allegato per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987 ».

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi "obiettivo" di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse dagli imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri:

— gennaio 1987:	25 000 t
— febbraio 1987:	25 000 t
— marzo 1987:	20 000 t
— aprile 1987:	10 000 t
— maggio 1987:	8 000 t
— giugno 1987:	5 000 t
— luglio 1987:	5 000 t
— agosto 1987:	5 000 t
— settembre 1987:	8 000 t
— ottobre 1987:	15 000 t
— novembre 1987:	25 000 t
— dicembre 1987:	25 000 t;

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.

2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, il quantitativo "obiettivo" è ripartito per categoria:

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, la ripartizione per categoria è la seguente:

(in tonnellate)

Categoria	Quantitativi
1. Emmental, Gruyère	2 127
2. Roquefort	138
3. Formaggi a pasta erborinata	2 875
4. Formaggi fusi	805
5. Parmigiano Reggiano, Grana Padano	128
6. Havarti 60 % di materia grassa	1 035
7. Edam in forme sferiche, Gouda	5 290
8. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino	977
9. Cheddar, Chester	138
10. Altri	2 587

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[4] GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 21.

3. Nelle domande di titolo MCS relative ai formaggi devono figurare la categoria e, se del caso, il tipo suddivisi per quantità ».

3. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« Per quanto riguarda le categorie 1, 3, 7 e 10 dei formaggi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la domanda di titolo MCS presentata da ogni impresa nel corso di uno stesso mese non può superare il 10 % dei quantitativi disponibili ».

4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	230 000
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :	
	A. senza aggiunta di zuccheri :	
	ex II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :	
	— destinati al consumo umano	
	B. con aggiunta di zuccheri :	
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :	
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 %	4 750
	ex b) altri :	
	— destinati al consumo umano	
04.03	Burro	1 750
04.04	Formaggi e latticini :	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzeller, Freiburger Vacherin e Tête de Moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa :	
	ex a) inferiore o pari al 47 % :	
	— esclusi i latticini	17 500 »
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % :	
	1. Cheddar	
	ex 2. altri :	
	— esclusi i latticini	
	c) superiore a 72 % :	
	ex 1. presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o pari a 500 g :	
	— esclusi i latticini	
	ex 2. altri :	
	— esclusi i latticini	
	II. altri :	
	a) grattugiati o in polvere	
	ex b) esclusi i latticini	